



COMUNE DI BELLUNO

## DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

### Deliberazione n. 177 del 07/10/2019

**OGGETTO:** PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA IN LOCALITA' VISOME - CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE ED APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 4 DELLA L.R. 23/04/2004 N. 11.

L'anno **2019**, addì **sette**, del mese di **ottobre**, alle ore **15:00**, nella Residenza Comunale, convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione della presente deliberazione, risultano presenti:

MASSARO JACOPO	SINDACO	Presente
BOGO MARCO	ASSESSORE	Presente
D'EMILIA YUKI	ASSESSORE	Presente
DE BIASI FRANCESCA	ASSESSORE	Presente
FRISON FRANCO	ASSESSORE	Presente
GANZ STEFANIA	ASSESSORE	Assente
GIANNONE BIAGIO	ASSESSORE	Presente
OLIVOTTO LUCIA	VICE SINDACO	Presente
PELLEGRINI LUCIA	ASSESSORE	Presente
PERALE MARCO	ASSESSORE	Presente

Totale presenti: 9      Totale assenti: 1.

Partecipa il Segretario Generale Reggente dott. **GALLO SERGIO**, il quale procede a redigere il presente estratto del verbale.

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **MASSARO JACOPO** in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'Ordine del Giorno.

## LA GIUNTA COMUNALE

Sentito l'Assessore Franco Frison;

### Premesso che:

- la Giunta Comunale con deliberazione 27/12/2018 n. 249, il cui contenuto si richiama integralmente, ai sensi dell'art. 20, comma 1 della L.R. 11/2004 ha adottato il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata (P.U.A.) su area sita in località Visome, distinta al foglio 106 mappali 27-615-29-30-31-32-33-36-39-137-138-175-183-190-191-192-193-280-346-348-351-353-359-362-451-453-455-457-460 presentato in data 16/05/2017 protocollo n. 17326 dalla ditta "Consorzio Nuova Visome";
- con nota in data 14/02/2019 protocollo n. 6648, è stata trasmessa all'Unità Organizzativa Commissioni VAS-Vinca-NUUV la documentazione prevista per la verifica di assoggettabilità del P.U.A. alla valutazione ambientale strategica;
- in data 26/08/2019 protocollo n. 33153 l'Unità Organizzativa Commissioni VAS-Vinca-NUUV con parere 25/07/2019 n. 135, ha espresso parere di non assoggettabilità del P.U.A. alla procedura VAS, con prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione del piano;

### Considerato che:

- la procedura di deposito e pubblicazione del piano urbanistico attuativo si è svolta regolarmente dal 05/01/2019 al 04/02/2019;
- è pervenuta in data 31/01/2019 protocollo 4361, nei termini previsti, n. 1 osservazione a firma congiunta dei rappresentanti delle ditte Consorzio Nuova Visome, attuale proprietaria della aree e di A.T.E.R. beneficiario di alcune di esse che riguarda la richiesta di modifica dei contenuti degli articoli 4 e 21 della convenzione urbanistica adottata;
- l'Ufficio Urbanistica esaminata l'osservazione propone le seguenti controdeduzioni:

Contenuto osservazione	Proposta di controdeduzione dell'ufficio
ART.4 – CESSIONE AREA AL COMUNE DA PARTE DEL CONSORZIO PROPONENTE Per ridurre i tempi di attuazione del P.U.A. l'osservante chiede che il frazionamento venga presentato per entrambe le aree previste in cessione, all'atto di acquisizione dell'area da parte del Comune anziché, come diversamente inteso nella bozza di convenzione, in due tempi separati	Considerato che, la distinzione tra le due cessioni di aree - Consorzio/Comune e Comune/Ater - è stata inserita per consentire di sottoscrivere in tempi diversi i relativi atti specificando solo per la prima cessione, tra il Consorzio e il Comune, l'obbligo di presentazione del previsto frazionamento; <b>SI RITIENE ACCOGLIBILE L'OSSERVAZIONE MODIFICANDO L'ART. 4 DELLA CONVENZIONE</b>
ART.21 – NOMINA COLLAUDATORE E COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE L'osservante chiede che le spese relative al collaudo delle opere di urbanizzazione compreso l'onorario del collaudatore, siano suddivise in base alla capacità edificatoria assegnata alle parti Ater- Consorzio e non per metà ciascuno come invece previsto nella bozza di convenzione	Considerato che la ripartizione delle spese riguarda preventivi accordi tra le parti come risulta anche dalla suddivisione della quota relativa alle opere di urbanizzazione primaria a carico dei soggetti attuatori di cui all'art. 16 della convenzione urbanistica adottata, si può ragionevolmente ritenere che anche le spese relative alle operazioni di collaudo si possano ripartire in funzione del carico urbanistico assegnato a ciascuno. Resta inteso che la quota spettante al Comune dovrà essere assorbita dal Consorzio che potrà scomputare il relativo importo dal contributo di costruzione dovuto per la realizzazione dei fabbricati come chiarito nella premesse della convenzione stessa; <b>SI RITIENE ACCOGLIBILE L'OSSERVAZIONE MODIFICANDO L'ART. 21 DELLA CONVENZIONE</b>

### Ritenuto di:

- dare atto che a seguito della pubblicazione del Piano Urbanistico Attuativo in oggetto, nei termini previsti, ovvero dal 15/1/2019 al 4/02/2019, in data 31/01/2019 registrata a protocollo n.4361 è pervenuta n.1 osservazione a firma dei rappresentanti delle ditte Consorzio Nuova Visome, attuale proprietaria della aree e A.T.E.R. beneficiario di alcune di esse;
- accogliere le controdeduzioni proposte dall'Ufficio Urbanistica modificando gli articoli della convenzione come di seguito:

Testo adottato	Testo modificato come da proposta ufficio
<p>ART.4 – CESSIONE AREA AL COMUNE DA PARTE DEL CONSORZIO PROPONENTE</p> <p>Il Consorzio proponente il P.U.A., come sopra rappresentato, si obbliga per sé e per gli aventi diritto a qualsiasi titolo, a cedere al Comune di Belluno, mediante stipula di apposito atto, l'area di colore arancio individuata nell'allegata planimetria sotto la lettera "B" per complessivi mq 15.200, compresa la relativa capacità edificatoria pari a 11.600 mc, allo scopo di destinare l'area ad attrezzature ed impianti di interesse generale al pari di una zona territoriale omogenea "F", in tal senso, l'area in cessione al Comune, va considerata a tutti gli effetti quale opera di urbanizzazione secondaria, con l'assegnazione di un valore convenzionale complessivo a corpo di € 121.600,00 corrispondente a €/mq 8,00, e conseguentemente ammettendo lo scomputo, fino a tale valore, dalla quota del contributo di cui all'art. 16 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 per gli edifici privati da realizzare a cura del Consorzio proponente nell'ambito del P.U.A., secondo quanto indicato al successivo art.18. Tale area sarà individuata puntualmente, confermando o aggiornando tale superficie, con frazionamento da redigere a carico del Consorzio proponente prima della cessione della stessa.</p>	<p>ART.4 – CESSIONE AREA AL COMUNE DA PARTE DEL CONSORZIO PROPONENTE</p> <p>Il Consorzio proponente il P.U.A., come sopra rappresentato, si obbliga per sé e per gli aventi diritto a qualsiasi titolo, a cedere al Comune di Belluno, mediante stipula di apposito atto, l'area di colore arancio individuata nell'allegata planimetria sotto la lettera "B" per complessivi mq 15.200, compresa la relativa capacità edificatoria pari a 11.600 mc, allo scopo di destinare l'area ad attrezzature ed impianti di interesse generale al pari di una zona territoriale omogenea "F", in tal senso, l'area in cessione al Comune, va considerata a tutti gli effetti quale opera di urbanizzazione secondaria, con l'assegnazione di un valore convenzionale complessivo a corpo di € 121.600,00 corrispondente a €/mq 8,00, e conseguentemente ammettendo lo scomputo, fino a tale valore, dalla quota del contributo di cui all'art. 16 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 per gli edifici privati da realizzare a cura del Consorzio proponente nell'ambito del P.U.A., secondo quanto indicato al successivo art.18. Tale area sarà individuata puntualmente, confermando o aggiornando tale superficie, con frazionamento da redigere a carico del Consorzio proponente prima della cessione della stessa.</p> <p><b>Tale frazionamento dovrà essere comprensivo delle aree indicate al successivo art.5.</b></p>
<p>ART.21 – NOMINA COLLAUDATORE E COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE</p> <p>Il Comune di Belluno entro 30 giorni dalla richiesta dell'A.T.E.R. e/o del Consorzio proponente da presentare prima dell'inizio dei lavori, provvederà alla nomina di unico collaudatore per entrambi gli ambiti A e B.</p> <p>Il collaudatore sarà individuato tra i professionisti iscritti nell'albo regionale dei Collaudatori dei lavori pubblici pubblicato ai sensi della L.R. 27/2003.</p> <p>A seguito della nomina di cui sopra, il Collaudatore, l'A.T.E.R, il Consorzio proponente e il Comune di Belluno in qualità di committente, sottoscriveranno il disciplinare di incarico professionale per le prestazioni di collaudatore.</p> <p>Qualora il Comune di Belluno non proceda alla nomina, l'A.T.E.R. e/o il Consorzio proponente potranno nominare un proprio collaudatore abilitato, individuato tra i professionisti iscritti nell'albo regionale dei Collaudatori dei lavori pubblici pubblicato ai sensi della L.R. 27/2003, la cui certificazione tiene luogo ad ogni effetto del collaudo definitivo; nel caso in cui si avvalga di tale facoltà l'A.T.E.R. e/o il Consorzio proponente dovrà comunicare l'avvenuta nomina del collaudatore all'Amministrazione affinché la stessa non provveda più al riguardo.</p> <p><del>Tutte le spese di collaudo saranno a carico dell'A.T.E.R.</del></p>	<p>ART.21 – NOMINA COLLAUDATORE E COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE</p> <p>Il Comune di Belluno entro 30 giorni dalla richiesta dell'A.T.E.R. e/o del Consorzio proponente da presentare prima dell'inizio dei lavori, provvederà alla nomina di unico collaudatore per entrambi gli ambiti A e B.</p> <p>Il collaudatore sarà individuato tra i professionisti iscritti nell'albo regionale dei Collaudatori dei lavori pubblici pubblicato ai sensi della L.R. 27/2003.</p> <p>A seguito della nomina di cui sopra, il Collaudatore, l'A.T.E.R, il Consorzio proponente e il Comune di Belluno in qualità di committente, sottoscriveranno il disciplinare di incarico professionale per le prestazioni di collaudatore.</p> <p>Qualora il Comune di Belluno non proceda alla nomina, l'A.T.E.R. e/o il Consorzio proponente potranno nominare un proprio collaudatore abilitato, individuato tra i professionisti iscritti nell'albo regionale dei Collaudatori dei lavori pubblici pubblicato ai sensi della L.R. 27/2003, la cui certificazione tiene luogo ad ogni effetto del collaudo definitivo; nel caso in cui si avvalga di tale facoltà l'A.T.E.R. e/o il Consorzio proponente dovrà comunicare l'avvenuta nomina del collaudatore all'Amministrazione affinché la stessa non provveda più al riguardo.</p> <p><b>Tutte le spese di collaudo saranno ripartite tra</b></p>

<p>e del Consorzio proponente in ragione del 50% ciascuno.</p> <p>Il Comune di Belluno, sottoporrà, ai sensi del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e relative norme regolamentari di attuazione, a collaudo definitivo relativamente alle opere di urbanizzazione primaria, di cui al precedente art. 8 oggetto di convenzione, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta da parte dell'A.T.E.R. e/o del Consorzio proponente.</p> <p>In caso di controversie che dovessero insorgere in merito all' interpretazione ed esecuzione di quanto stabilito dalla presente convenzione, il Foro competente sarà il Tribunale di Belluno.</p> <p>L'A.T.E.R. e il Consorzio proponente come sopra rappresentata, si impegnano ad effettuare, assumendo a proprio carico tutte le spese, le modifiche ed i completamenti necessari secondo le risultanze del collaudo, entro il termine stabilito dal Comune.</p> <p>Scaduto tale termine, ed in caso di persistente inadempienza da parte dell'A.T.E.R. e del Consorzio proponente il Comune di Belluno provvede d'ufficio, con spese a carico dell'A.T.E.R. e del Consorzio proponente.</p>	<p><b>A.T.E.R. e Consorzio secondo il corrispondente carico urbanistico, di cui il 17% a carico dell'A.T.E.R. e l' 83% a carico del Consorzio comprensivo anche della quota del 5% in capo al Comune.</b></p> <p>Il Comune di Belluno, sottoporrà, ai sensi del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e relative norme regolamentari di attuazione, a collaudo definitivo relativamente alle opere di urbanizzazione primaria, di cui al precedente art. 8 oggetto di convenzione, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta da parte dell'A.T.E.R. e/o del Consorzio proponente.</p> <p>In caso di controversie che dovessero insorgere in merito all' interpretazione ed esecuzione di quanto stabilito dalla presente convenzione, il Foro competente sarà il Tribunale di Belluno.</p> <p>L'A.T.E.R. e il Consorzio proponente come sopra rappresentata, si impegnano ad effettuare, assumendo a proprio carico tutte le spese, le modifiche ed i completamenti necessari secondo le risultanze del collaudo, entro il termine stabilito dal Comune.</p> <p>Scaduto tale termine, ed in caso di persistente inadempienza da parte dell'A.T.E.R. e del Consorzio proponente il Comune di Belluno provvede d'ufficio, con spese a carico dell'A.T.E.R. e del Consorzio proponente.</p>
--	---

- richiamare le prescrizioni contenute nel parere n. 135 del 25/7/2019 di non assoggettabilità del P.U.A. alla VAS, pervenuto in data 26/08/2019 protocollo 33153 dalla Regione del Veneto - Unità Organizzativa Commissioni VAS-Vinca-NUUV, da ottemperarsi in sede di attuazione del piano mettendo in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP, nelle relazioni specialistiche e secondo quanto indicato dalle Autorità Ambientali;
- approvare ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11/2004, comma 4 e ss.mm.ii. il P.U.A. in oggetto adottato da questa Giunta Comunale con delibera 27/12/2018 n. 249, alla quale si fa espresso ed integrale richiamo - composto dai seguenti elaborati progettuali e tecnico amministrativi, depositati agli atti dell'Ufficio Delibere comprensivi dell'integrazione e/o aggiornamenti degli elaborati trasmessi all'Unità Organizzativa Commissioni VAS-VINCA - NUUV datati giugno 2019:
  - E010\_AGG-17-05\_Allegato A - Relazione tecnica illustrativa
  - E020\_AGG-17-05\_Allegato B - Documentazione fotografica
  - E030\_AGG-17-11\_Allegato C - Computo metrico
  - E040\_AGG-17-11\_Allegato D - Capitolato
  - E050\_AGG-17-06\_Allegato E - Elenco catastale proprietà e millesimi
  - E060\_AGG-17-07\_Allegato F - Norme Attuazione
  - E070\_AGG-17-05\_Allegato Allegato G - Relazione Geologica Geotecnica Compatibilità - testo e tavole
  - E080\_AGG-17-05\_Allegato G1 - Relazione idrogeologica
  - E090\_INT.RAP\_29-03-19\_Allegato H – AGG\_VINCA
  - E100\_AGG-17-05\_Allegato I - Verifica Assoggettamento alla\_VAS
  - E110\_AGG-17-05\_Allegato L - Relazione acustica
  - E120\_AGG-17-07\_Tabella millesimi
  - E130\_AGG-17-05\_Vincoli - Prog. Def

- E140\_AGG-17-05\_Prontuario Mitigazione Ambientale
- E150\_AGG-17-11\_Relazione Caratterizzazione Sismica
- E160\_AGG-17-11\_Relazione\_compatibilita\_idraulica
- E170\_AGG-17-07\_Tav. 01 - Inquadramento generale
- E180\_AGG-17-07\_Tav. 02 - Planimetria stato di fatto
- E190\_AGG-17-07\_Tav. 3A -Planimetria di Progetto
- E200\_AGG-17-05\_Tav. 3B - Suddivisione ambiti
- E210\_AGG-17-05\_Tav. 3C- Contestualizzazione
- E220\_AGG-17-05\_Tav. 3D- Planivolumetrico
- E230\_AGG-17-05\_Tav. 4 - profili
- E240\_AGG-17-05\_Tav. 5A - profili
- E250\_AGG-17-05\_Tav. 5B - profili
- E260\_AGG-17-05\_Tav. 5C - profili
- E270\_AGG-17-05\_Tav. 5D - profili
- E280\_AGG-17-05\_Tav. 06 - Opere di urbanizzazione
- E290\_AGG-17-11\_Tav. 07 - fognatura tombinatura
- E300\_AGG-17-11\_Tav. 7A - Profili tombinatura-fognatura
- E310\_AGG-17-11\_Tav. 7B - Particolari scarichi
- E311\_AGG-17-12\_Tav. 7C - Aree demaniali
- E320\_AGG-17-07\_Tav. 08 - Opere di urbanizzazione
- E330\_AGG-17-11\_Tav. 09 - Particolari
- E340\_AGG-17-05\_Tav. 10 - Tavole tematiche
- E350\_INT.RAP-19-06-19\_Tav.7.1 - estratto Tav.07 fognatura tombinatura
- E360\_INT.RAP-19-06-19\_Tav.7.2 - estratto Tav.07 fognatura tombinatura/1<sup>a</sup> fase
- E370\_INT.RAP-19-06-19\_Tav.7.3 - estratto Tav.07 fognatura tombinatura/soluzione definitiva
- E380\_INT.RAP-19-06-19\_documento integrativo al RAP - aggiornamento;
- approvare lo schema di convenzione urbanistica depositato agli atti dell'Ufficio delibere, come modificato agli artt. 4 e 21 secondo le risultanze delle controdeduzioni all'osservazione presentata, che potrà subire modesti aggiustamenti tecnici di dettaglio in sede di stipulazione;
- dare atto che il P.U.A. non contiene precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche e costruttive e quindi per la realizzazione dei nuovi edifici non potrà essere adottata la procedura della SCIA alternativa al permesso di costruire di cui all'art. 23, del D.P.R. 06/06/2001 n. 380;

**Vista** la deliberazione 27/12/2018 n. 249;

**Richiamati:**

- D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 art. 48;
- L.R. 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 27/06/1985 n. 61 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 23/04/2004 n. 11 e ss.mm.ii.;
- il vigente Piano Regolatore Generale e le relative norme di attuazione;

**Acquisito** sulla proposta di deliberazione il parere espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del TUEL di regolarità tecnica dal Dirigente del Settore Governo del Territorio allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

**A voti unanimi** resi nei modi di Legge,

## DELIBERA

1. **di dare atto** che a seguito della pubblicazione del Piano Urbanistico Attuativo in oggetto, nei termini previsti, ovvero dal 15/01/2019 al 04/02/2019, è pervenuta in data 31/01/2019 protocollo 4361 n. 1 osservazione a firma dei rappresentanti delle ditte Consorzio Nuova Visome, attuale proprietaria della aree e A.T.E.R. beneficiario di alcune di esse;
2. **di accogliere** le controdeduzioni proposte dall'Ufficio Urbanistica modificando gli articoli della convenzione come di seguito:

Testo adottato	Testo modificato
<p>ART.4 – CESSIONE AREA AL COMUNE DA PARTE DEL CONSORZIO PROPONENTE</p> <p>Il Consorzio proponente il P.U.A., come sopra rappresentato, si obbliga per sé e per gli aventi diritto a qualsiasi titolo, a cedere al Comune di Belluno, mediante stipula di apposito atto, l'area di colore arancio individuata nell'allegata planimetria sotto la lettera "B" per complessivi mq 15.200, compresa la relativa capacità edificatoria pari a 11.600 mc, allo scopo di destinare l'area ad attrezzature ed impianti di interesse generale al pari di una zona territoriale omogenea "F", in tal senso, l'area in cessione al Comune, va considerata a tutti gli effetti quale opera di urbanizzazione secondaria, con l'assegnazione di un valore convenzionale complessivo a corpo di € 121.600,00 corrispondente a €/mq 8,00, e conseguentemente ammettendo lo scomputo, fino a tale valore, dalla quota del contributo di cui all'art. 16 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 per gli edifici privati da realizzare a cura del Consorzio proponente nell'ambito del P.U.A., secondo quanto indicato al successivo art.18. Tale area sarà individuata puntualmente, confermando o aggiornando tale superficie, con frazionamento da redigere a carico del Consorzio proponente prima della cessione della stessa.</p>	<p>ART.4 – CESSIONE AREA AL COMUNE DA PARTE DEL CONSORZIO PROPONENTE</p> <p>Il Consorzio proponente il P.U.A., come sopra rappresentato, si obbliga per sé e per gli aventi diritto a qualsiasi titolo, a cedere al Comune di Belluno, mediante stipula di apposito atto, l'area di colore arancio individuata nell'allegata planimetria sotto la lettera "B" per complessivi mq 15.200, compresa la relativa capacità edificatoria pari a 11.600 mc, allo scopo di destinare l'area ad attrezzature ed impianti di interesse generale al pari di una zona territoriale omogenea "F", in tal senso, l'area in cessione al Comune, va considerata a tutti gli effetti quale opera di urbanizzazione secondaria, con l'assegnazione di un valore convenzionale complessivo a corpo di € 121.600,00 corrispondente a €/mq 8,00, e conseguentemente ammettendo lo scomputo, fino a tale valore, dalla quota del contributo di cui all'art. 16 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 per gli edifici privati da realizzare a cura del Consorzio proponente nell'ambito del P.U.A., secondo quanto indicato al successivo art.18. Tale area sarà individuata puntualmente, confermando o aggiornando tale superficie, con frazionamento da redigere a carico del Consorzio proponente prima della cessione della stessa.</p> <p><b>Tale frazionamento dovrà essere comprensivo delle aree indicate al successivo art.5.</b></p>
<p>ART.21 – NOMINA COLLAUDATORE E COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE</p> <p>Il Comune di Belluno entro 30 giorni dalla richiesta dell'A.T.E.R. e/o del Consorzio proponente da presentare prima dell'inizio dei lavori, provvederà alla nomina di unico collaudatore per entrambi gli ambiti A e B.</p> <p>Il collaudatore sarà individuato tra i professionisti iscritti nell'albo regionale dei Collaudatori dei lavori pubblici pubblicato ai sensi della L.R. 27/2003.</p> <p>A seguito della nomina di cui sopra, il Collaudatore, l'A.T.E.R, il Consorzio proponente e il Comune di Belluno in qualità di committente, sottoscriveranno il disciplinare di incarico professionale per le prestazioni di collaudatore.</p>	<p>ART.21 – NOMINA COLLAUDATORE E COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE</p> <p>Il Comune di Belluno entro 30 giorni dalla richiesta dell'A.T.E.R. e/o del Consorzio proponente da presentare prima dell'inizio dei lavori, provvederà alla nomina di unico collaudatore per entrambi gli ambiti A e B.</p> <p>Il collaudatore sarà individuato tra i professionisti iscritti nell'albo regionale dei Collaudatori dei lavori pubblici pubblicato ai sensi della L.R. 27/2003.</p> <p>A seguito della nomina di cui sopra, il Collaudatore, l'A.T.E.R, il Consorzio proponente e il Comune di Belluno in qualità di committente, sottoscriveranno il disciplinare di incarico professionale per le prestazioni di collaudatore.</p>

<p>Qualora il Comune di Belluno non proceda alla nomina, l'A.T.E.R. e/o il Consorzio proponente potranno nominare un proprio collaudatore abilitato, individuato tra i professionisti iscritti nell'albo regionale dei Collaudatori dei lavori pubblici pubblicato ai sensi della L.R. 27/2003, la cui certificazione tiene luogo ad ogni effetto del collaudo definitivo; nel caso in cui si avvalga di tale facoltà l'A.T.E.R. e/o il Consorzio proponente dovrà comunicare l'avvenuta nomina del collaudatore all'Amministrazione affinché la stessa non provveda più al riguardo.</p> <p><del>Tutte le spese di collaudo saranno a carico dell'A.T.E.R. e del Consorzio proponente in ragione del 50% ciascuno.</del></p> <p>Il Comune di Belluno, sottoporrà, ai sensi del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e relative norme regolamentari di attuazione, a collaudo definitivo relativamente alle opere di urbanizzazione primaria, di cui al precedente art. 8 oggetto di convenzione, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta da parte dell'A.T.E.R. e/o del Consorzio proponente.</p> <p>In caso di controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione ed esecuzione di quanto stabilito dalla presente convenzione, il Foro competente sarà il Tribunale di Belluno.</p> <p>L'A.T.E.R. e il Consorzio proponente come sopra rappresentata, si impegnano ad effettuare, assumendo a proprio carico tutte le spese, le modifiche ed i completamenti necessari secondo le risultanze del collaudo, entro il termine stabilito dal Comune.</p> <p>Scaduto tale termine, ed in caso di persistente inadempienza da parte dell'A.T.E.R. e del Consorzio proponente il Comune di Belluno provvede d'ufficio, con spese a carico dell'A.T.E.R. e del Consorzio proponente.</p>	<p>Qualora il Comune di Belluno non proceda alla nomina, l'A.T.E.R. e/o il Consorzio proponente potranno nominare un proprio collaudatore abilitato, individuato tra i professionisti iscritti nell'albo regionale dei Collaudatori dei lavori pubblici pubblicato ai sensi della L.R. 27/2003, la cui certificazione tiene luogo ad ogni effetto del collaudo definitivo; nel caso in cui si avvalga di tale facoltà l'A.T.E.R. e/o il Consorzio proponente dovrà comunicare l'avvenuta nomina del collaudatore all'Amministrazione affinché la stessa non provveda più al riguardo.</p> <p><b>Tutte le spese di collaudo saranno ripartite tra A.T.E.R. e Consorzio secondo il corrispondente carico urbanistico, di cui il 17% a carico dell'A.T.E.R. e l' 83% a carico del Consorzio comprensivo anche della quota del 5% in capo al Comune.</b></p> <p>Il Comune di Belluno, sottoporrà, ai sensi del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e relative norme regolamentari di attuazione, a collaudo definitivo relativamente alle opere di urbanizzazione primaria, di cui al precedente art. 8 oggetto di convenzione, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta da parte dell'A.T.E.R. e/o del Consorzio proponente.</p> <p>In caso di controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione ed esecuzione di quanto stabilito dalla presente convenzione, il Foro competente sarà il Tribunale di Belluno.</p> <p>L'A.T.E.R. e il Consorzio proponente come sopra rappresentata, si impegnano ad effettuare, assumendo a proprio carico tutte le spese, le modifiche ed i completamenti necessari secondo le risultanze del collaudo, entro il termine stabilito dal Comune.</p> <p>Scaduto tale termine, ed in caso di persistente inadempienza da parte dell'A.T.E.R. e del Consorzio proponente il Comune di Belluno provvede d'ufficio, con spese a carico dell'A.T.E.R. e del Consorzio proponente.</p>
--	---

3. **di richiamare** le prescrizioni contenute nel parere 25/7/2019 n. 135 di non assoggettabilità del P.U.A. alla VAS, pervenuto in data 26/08/2019 protocollo n. 33153 dalla Regione del Veneto - Unità Organizzativa Commissioni VAS-VINCA-NUUV, da ottemperarsi in sede di attuazione del piano mettendo in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP, nelle relazioni specialistiche e secondo quanto indicato dalle Autorità Ambientali;
4. **di approvare** ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11/2004, comma 4 e ss.mm.ii. il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata in località Visome adottato da questa Giunta Comunale con delibera 27/12/2018 n. 249, alla quale si fa espresso ed integrale richiamo, composto dagli elaborati descritti in premessa e depositati agli atti dell'Ufficio delibere;
5. **di approvare** lo schema di convenzione urbanistica depositato agli atti dell'Ufficio delibere, come modificato agli artt. 4 e 21 secondo le risultanze delle controdeduzioni all'osservazione presentata, che potrà subire modesti aggiustamenti tecnici di dettaglio in sede di stipulazione;
6. **di dare atto** che il P.U.A. non contiene precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche costruttive e quindi per la realizzazione dei nuovi edifici non potrà essere adottata la procedura della SCIA alternativa la permesso di costruire di cui all'art.23, del D.P.R. 06/06/2001 n. 380;

7. **di dare atto** che il termine di efficacia del P.U.A. ai sensi dell'art. 20 commi 8,9 e 13 della L.R. 23/04/2004 N.11, entrerà in vigore trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Belluno e avrà efficacia di dieci anni.

\*\*\*\*

Allegati:

- *R.V. parere motivato n. 135 del 25/7/2019- verifica assogg. VAS;*
- *R.V. 26/8/2019 avviso pubblicazione parere Comm. VAS*
- *foglio parere.*

La presente deliberazione diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

\*\*\*

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale da:

II SINDACO  
MASSARO JACOPO

II SEGRETARIO GENERALE REGGENTE  
GALLO SERGIO





**PARERE MOTIVATO**  
**n.135 del 25 luglio 2019**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo in località Visome nel Comune di Belluno.**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 25 Luglio 2019 come da nota di convocazione in data 24 Luglio 2019 prot. n.331606;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Belluno con nota pec acquisita al protocollo regionale al n. 66423 del 15.02.2019, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo in località Visome;


**PRESO ATTO CHE** sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.7829 del 25.03.19 assunto al prot. reg. al n.119257 del 25.03.19 di BIM Gestione Servizi Pubblici;
- Parere n.18732 dell'1.04.19 assunto al prot. reg. al n.128890 dell'1.04.19 dell'ULSS1,
- Parere n.456 del 9.04.19 assunto al prot. reg. al n.141143 del 9.04.19 del Consiglio di Bacino Dolomiti Bellunesi;
- Parere n.35600 del 5.04.19 assunto al prot. reg. al n.137788 del 5.04.19 di ARPAV;
- Parere n.12392 del 19.04.19 assunto al prot. reg. al n.160472 del 19.04.19 della Provincia di Belluno,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n.95/2019 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**CONSIDERATO CHE** come risulta dalla documentazione pervenuta in data 25.02.2019 e dalla ulteriore documentazione pervenuta in data 23.07.2019, l'istanza è atta a valutare gli effetti ambientali derivanti dall'attuazione del Piano Urbanistico Attuativo denominato "Visome". Il PUA "Visome" è localizzato in Comune di Belluno nella omonima frazione e prevede la realizzazione, attraverso un accordo di programma pubblico – privato stipulato tra il Comune di Belluno, l'ATER ed il consorzio "Nuova Visome" (accordo di partenariato del 28.11.2015), di una volumetria residenziale pari a mc 34.008, di cui mc.11.600 destinati ad edilizia residenziale pubblica e mc 22.408 destinati ad edilizia residenziale privata. La superficie territoriale interessata dall'attuazione del PUA è di mq 42.909, ed è classificata nelle seguenti destinazioni urbanistiche: mq. 42.510 in ZTO di tipo "C.RA" (nuove zone di espansione attuabili tramite piano urbanistico attuativo), mq. 234 in ZTO "B.RA" e mq. 65 in ZTO "B.RB" (zone di completamento), mq. 100 destinati a viabilità pubblica. Lo strumento urbanistico attuativo prevede la realizzazione, come standard a servizio della residenza, delle seguenti opere: viabilità, parcheggio, verde, marciapiedi ed isola ecologica. La potenzialità insediativa del PUA è di 226 abitanti, di cui 77 nell'area ad edilizia residenziale pubblica e 149 nell'area a residenza privata. Le scelte progettuali adottate dai progettisti nell'ambito di sviluppo del Piano sono state inoltre supportate da studi specialistici in materia di idrogeologia, compatibilità idraulica, acustica, caratterizzazione sismica. A seguito di indagine idrogeologica si è resa necessaria la realizzazione di un volume di invaso di mc 800 per la laminazione delle piene del torrente "Turriga" ubicata a nord est del sito e coincidente con parte dell'area verde a standard. Dalla relazione di compatibilità idraulica è emersa la necessità di realizzare, a monte del punto di scarico del collettore della lottizzazione, ed in ambito demaniale un'opera di difesa (muretto). Il Rapporto Ambientale Preliminare ha analizzato con sufficiente grado di dettaglio gli impatti/ effetti derivanti dalla trasformazione urbanistica, non evidenziando particolari criticità ad eccezione di una problematica relativa alla gestione e smaltimento delle acque reflue. Infatti il depuratore di Visome ha una potenzialità di 700 AE mentre il carico dell'agglomerato è di 730 AE (DGR 1955/2015). Con nota 23403 del 07.06.2019 il Sindaco del Comune di Belluno chiedeva al Consiglio di Bacino "Dolomiti bellunesi" l'implementazione dell'impianto di depurazione



a servizio della frazione di Visome al fine di trattare anche le acque reflue generate dalla futura trasformazione. In data 27.06.2019 il Consiglio di Bacino "Dolomiti bellunesi" acquisiva, con parere favorevole, la richiesta di ampliamento della capacità dell'impianto di depurazione, inserendo l'intervento, con un primo dettaglio tecnico ed economico ed una precisa cronologia di attuazione, nel programma degli interventi per il quadriennio 2020 – 2023. La gestione delle acque reflue avverrà, fino alla realizzazione dell'intervento di implementazione del depuratore, attraverso sistemi individuali di trattamento (vasche condensa grassi e vasche imhoff) per ciascun blocco abitativo, con caratteristiche tecniche ed interventi manutentivi disciplinati dalla Norme tecniche di attuazione del PUA. Le acque chiarificate verranno recapitate, attraverso il sistema di collettamento, nel torrente "Turriga". Una volta allacciate alla rete fognaria pubblica, i sistemi individuali di trattamento e le vasche di chiarificazione verranno dismesse. L'estensore del RAP propone, inoltre, come misura mitigativa la realizzazione di alberature con specie tipiche dell'ambiente rurale con funzione di abbellimento e mascheramento e la realizzazione di una quinta alberata lungo il percorso pedonale parallelo alla SP1. Si precisa che la valutazione considera i possibili aspetti ambientali conseguenti la trasformazione prospettata, ma non entra nel merito delle scelte progettuali e realizzative adottate per i sistemi di laminazione.

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 25 luglio 2019, dalla quale emerge che, il Piano Urbanistico Attuativo in località Visome nel Comune di Belluno, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

**ATTESO** che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP, nelle Relazioni Specialistiche e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché, gli esiti della relazione istruttoria tecnica VincA n. 95/2019.

**VISTE**

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- Il D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano Urbanistico Attuativo in località Visome nel Comune di Belluno in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel Rapporto Ambientale Preliminare;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati;
- devono essere recepiti gli esiti della valutazione di Incidenza Ambientale:
  - dando atto che quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza esaminato sia sottoposto al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., che non sono state



riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:

- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
- B. gli interventi siano riconducibili ai fattori di perturbazione identificati con la presente valutazione di incidenza "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "E01.02 - Urbanizzazione discontinua", "H04 - Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", "H06.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori", "H06.02 - Inquinamento luminoso", "J03.01 - Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie";
- C. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone.

- Prescrivendo:

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Lopinga achine*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Crex crex*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*, *Musccardinus avellanarius*;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di verificare e documentare, per il tramite del Comune di Belluno, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

• dovranno inoltre essere rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni:

1. I futuri allacciamenti fognari alla pubblica condotta dovranno essere predisposti da parte del proponente fino al limite di proprietà;
2. Va valutata la fattibilità tecnico / economica e ambientale di predisporre un'unica vasca imhoff a servizio dell'intero PUA in luogo dell'attuale soluzione che prevede di realizzare diverse vasche imhoff a servizio di ciascuna unità abitativa;
3. Nel caso di mancata fattibilità della soluzione di cui al punto 2, i sistemi individuali di trattamento delle acque reflue di origine domestica della lottizzazione dovranno essere realizzati in conformità a quanto previsto dall'art. 21 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 05.11.2009 e dovranno essere dismessi non appena si renda effettuabile l'allacciamento del depuratore di Visome;
4. la dismissione dei sistemi individuali di trattamento delle acque reflue di origine domestica dovrà essere realizzata secondo le indicazioni fornite dal gestore del servizio idrico integrato.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VINCA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 5 pagine



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 26 AGO. 2019

Protocollo N° 370665 Class: H.400.03 1 Prat.

Fasc.

Allegati N°

Oggetto: Avviso di pubblicazione parere della Commissione Regionale per la VAS del 25 luglio 2019.

Trasmissione tramite PEC

Comune di Belluno  
belluno.bl@cert.ip-veneto.net

Consorzio Nuova Visome  
[nicola.cendron@ingpec.eu](mailto:nicola.cendron@ingpec.eu)

Progettista Arch. Pante Giovanni  
[giovanni.pante@archiworldpec.it](mailto:giovanni.pante@archiworldpec.it)

Con la presente si comunica che il parere espresso dalla Commissione Regionale per la VAS del 25 luglio 2019 "Verifica di Assoggettabilità a VAS per il Piano Urbanistico Attuativo in località Visome nel Comune di Belluno" è pubblicato integralmente e consultabile al seguente indirizzo:

<http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>

Con la presente, inoltre, si chiede gentilmente di voler compilare il questionario on line relativo al grado di soddisfazione reperibile nel sito web della Valutazione Ambientale Strategica della Regione Veneto <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/vas> cliccando alla voce "Questionario sul grado di soddisfazione".

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Unità Organizzativa  
Commissioni VAS VINCA NUVV  
Il Direttore  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

*Corrado Soccorso*

*EN*  
Responsabile P.O. VAS  
Coordinamento Amministrativo e Monitoraggio  
Dott. Enrico Baschiera  
Tel. 041/2794439  
[enrico.baschiera@regione.vcneto.it](mailto:enrico.baschiera@regione.vcneto.it)

Segreteria Ufficio VAS  
Laura Contini  
Tel. 041/2794443  
[laura.contini@regione.vcneto.it](mailto:laura.contini@regione.vcneto.it)

Area Tutela e Sviluppo del Territorio  
Direzione Commissioni Valutazioni -  
**Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV**  
Palazzo Linetti - Calle Priuli, 99 - Cannaregio - 30121 VENEZIA - Tel. 041/2794449-47 - Fax 041/2794451  
[coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it](mailto:coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it)

codice univoco Ufficio 5EHB4N



COMUNE DI BELLUNO

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

### **IL DIRIGENTE**

Vista la proposta n. 3481/2019 ad oggetto: “PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA IN LOCALITA' VISOME - CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE ED APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART.20, COMMA 4 DELLA L.R. 23/04/2004 N.11”, ai sensi e per gli effetti degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Belluno, li 01/10/2019

**Sottoscritto dal Dirigente**  
GALLO SERGIO  
**con firma digitale**



---

COMUNE DI BELLUNO

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**OGGETTO:** PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA IN LOCALITA' VISOME - CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE ED APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART.20, COMMA 4 DELLA L.R. 23/04/2004 N.11

D'ordine del Segretario Generale, si attesta che viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Telematico della deliberazione della Giunta comunale n. 177 del 07/10/2019 per 15 giorni consecutivi.

Belluno li, 11/10/2019

**Sottoscritto dal**  
**delegato dal Segretario Generale**  
**GANDIN MARIALORES**  
**con firma digitale**